
ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Approvazione dell'Accordo recante "Individuazione, realizzazione e gestione di un nuovo sito di conferimento per i sedimenti provenienti da interventi di escavo dei canali e realizzazione di opere commissariali e non riutilizzabili nell'ambito del recupero morfologico della Laguna di Venezia" intercorso tra l'AdSPMAS, il Commissario Crociere Venezia, il Commissario straordinario Montesyndial e il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto – Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia.

VISTA la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii., recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili M_ INF. UFFGAB.REG DECRETI. R.0000224 del 28.05.2021, che nomina il Dott. Fulvio Lino Di Blasio quale Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il Decreto Legge 20 luglio 2021 n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 16 settembre 2021, n. 125, avente ad oggetto "Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro";

VISTO in particolare il comma 1 del predetto articolo 2 del predetto decreto-legge n. 103 del 2021, con il quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è nominato Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto legge n. 32 del 2019, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi ivi specificati, previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, garantendone al contempo la coerenza con le indicazioni del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia, e dei suoi successivi aggiornamenti;

VISTO il decreto interministeriale 31 dicembre 2021, n. 545 ai sensi del quale il Commissario straordinario per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna procede alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di interventi relativi ai punti di attracco temporanei nell'area di Marghera, alla manutenzione dei canali esistenti e agli interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 9 maggio 2022, n. 1832 che nomina, altresì, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Commissario straordinario per il recupero ambientale e produttivo dell'area di Montesyndial, assegnando al medesimo risorse al fine di espletare attività di programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di un terminal container nell'area Montesyndial a Porto Marghera;

VISTA la legge 16 aprile 1973, n. 171, "Interventi per la salvaguardia di Venezia";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i

VISTO l'art. 2, comma 4-ter del D.L. 103/2021 come modificato dall'art. 4 del decreto legge 16 giugno 2022 n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108;

CONSIDERATO che le Amministrazioni firmatarie dell'Accordo recante "Individuazione, realizzazione e gestione di un nuovo sito di conferimento per i sedimenti provenienti da interventi di escavo dei canali e realizzazione di opere commissariali e non riutilizzabili nell'ambito del recupero morfologico della Laguna di Venezia" hanno l'esigenza di conferire i sedimenti derivanti dalle attività di dragaggio ricollegate ai compiti istituzionali per legge assegnati alle medesime.

Tanto visto e considerato, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale in qualità di Commissario straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e ulteriori interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia, nonché di Commissario straordinario per la realizzazione del primo, secondo e terzo stralcio del terminal container di Montesyndial,

ORDINA

Di approvare l'Accordo recante "Individuazione, realizzazione e gestione di un nuovo sito di conferimento per i sedimenti provenienti da interventi di escavo dei canali e realizzazione di opere commissariali e non riutilizzabili nell'ambito del recupero morfologico della Laguna di Venezia" intercorso tra l'AdSPMAS, il Commissario Crociere Venezia, il Commissario straordinario Montesyndial e il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto – Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia (All. 1).

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo di legittimità, unitamente all'Accordo e verrà pubblicato per la massima trasparenza e conoscibilità sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Commissario straordinario (<https://www.commissariocrociere.ve.it>) e sull'albo on line dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Fulvio Lino Di Blasio

Allegati c.s.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
VENETO-TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990 SS.MM.II.

Individuazione, realizzazione e gestione di un nuovo sito di conferimento per sedimenti provenienti da interventi di escavo dei canali e realizzazione di opere commissariali e non riutilizzabili nell'ambito del recupero morfologico della Laguna di Venezia

PREMESSE

L'accesso a Venezia e Chioggia è consentito attraverso i canali presenti all'interno della Laguna che costituiscono le uniche vie d'acqua, sia per l'accesso ai porti sia per gli spostamenti urbani all'interno della Città di Venezia, nonché per la navigazione lagunare e per i necessari collegamenti con gli altri centri abitati e le isole.

La natura sedimentologica e granulometrica dei materiali costituenti i canali e gli adiacenti bassi fondali impone il costante dragaggio manutentivo dei canali per evitare la riduzione della loro profondità (e percorribilità nautica), con conseguente riduzione del pescaggio e impossibilità di utilizzo in sicurezza fino ad arrivare anche all'impossibilità di accesso al porto, alla città, alle isole e ai centri abitati.

L'accessibilità in condizioni di sicurezza ai porti di Venezia e Chioggia è quindi un'attività essenziale al fine di garantire la vitalità socioeconomica della città, nel pieno rispetto dei principi di cui alla Legge Speciale per la Salvaguardia di Venezia n. 171/1973 (art. 1).

La straordinarietà e la rilevanza che detta attività riveste a livello socioeconomico locale e nazionale è, tra l'altro, testimoniata in più occasioni dalla necessità di far ricorso a Commissari straordinari di nomina governativa cui affidarne la gestione.

In tale contesto si inserisce anche il D.L. n. 103/2021, che ha individuato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale quale Commissario straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di una serie di interventi tra cui la manutenzione dei canali esistenti e gli interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione.

Per motivi legati alla necessità di garantire l'unicità del pregio ambientale della Laguna di Venezia, i sedimenti lagunari devono essere gestiti nel rispetto degli specifici documenti programmatici e tecnici che ne definiscono modalità di caratterizzazione, gestione e destinazione, ai sensi della normativa applicabile in materia.

A tal fine il piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia è il documento di pianificazione necessario, tra l'altro, all'individuazione dei siti lagunari in cui è possibile conferire i sedimenti provenienti dai dragaggi manutentivi, dopo essere stati

classificati. In ogni caso, talune aliquote di sedimenti non possono essere utilizzate nell'ambito del recupero morfologico della Laguna di Venezia e pertanto, per esse, è necessario individuare un idoneo sito di conferimento.

Il quadro normativo di riferimento è stato altresì oggetto di integrazione da parte del legislatore. In particolare, con il d.l. n. 68/2022, recante "*Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*", convertito con modificazioni dalla l. n. 108/2022, all'art. 2, c. 4-ter, del d.l. n. 103/2021, sono stati introdotti i seguenti periodi: "*In caso di mancata definizione del procedimento di aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia entro il termine di cui al primo periodo [31 dicembre 2021, n.d.r.] e nelle more della conclusione di detto procedimento:*

a) il **Commissario straordinario** di cui al comma 1 provvede a realizzare gli interventi previsti dal medesimo comma 1, garantendone la coerenza con i principi di cui all'articolo 1 della legge 16 aprile 1973, n. 171. Di tali interventi si tiene conto nell'aggiornamento del suddetto Piano;

b) il **Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia** provvede a eseguire gli interventi di manutenzione necessari all'attivazione funzionale delle barriere del Sistema MOSE alle bocche di porto lagunari per la salvaguardia di Venezia e della Laguna dalle acque alte, nonché quelli necessari al mantenimento della funzionalità minima dei canali di navigazione lagunare, garantendone la coerenza con i principi di cui all'articolo 1 della legge 16 aprile 1973, n. 171. Per l'individuazione e per la predisposizione di un idoneo sito di conferimento dei sedimenti movimentati a tale scopo, il Provveditorato predispone gli atti progettuali necessari e acquisisce tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati mediante conferenza di servizi da indire ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Di tali interventi si tiene conto nell'aggiornamento del suddetto Piano".

Alla luce di quanto premesso, gli interventi necessari a garantire la vitalità socioeconomica della Laguna di Venezia, nel rispetto dei principi di cui alla Legge Speciale n. 171/1973, necessitano di siti di conferimento per i materiali dragati, la cui realizzazione si può configurare, anche ai fini di una riduzione degli impatti ambientali e degli oneri economici, come parte di un progetto unitario da realizzarsi in modo coordinato tra le diverse Amministrazioni competenti e interessate alla individuazione, realizzazione e gestione di un nuovo sito per il conferimento di sedimenti non utilizzabili nell'ambito del recupero morfologico della Laguna.

Allo scopo di assicurare il coordinamento delle azioni, determinare i tempi e le modalità di esecuzione delle opere, assicurare i finanziamenti e ogni connesso adempimento, si rende pertanto necessario promuovere il presente Accordo per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTA la legge 16 aprile 1973, n. 171, "*Interventi per la salvaguardia di Venezia*";
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 che all'art. 6, c. 4, lett. b), prevede in capo all'Autorità di Sistema Portuale il compito di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, e all'art. 8, c. 3, lett. o), prevede che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale assicuri la navigabilità nell'ambito portuale e provveda al mantenimento ed approfondimento dei fondali;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 *“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”*;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTO il decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla l. n. 125/2021, avente ad oggetto *“Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro”*;

VISTO il decreto interministeriale 31 dicembre 2021, n. 545 ai sensi del quale il Commissario straordinario per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna procede alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di interventi relativi ai punti di attracco temporanei nell'area di Marghera, alla manutenzione dei canali esistenti e agli interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 16 giugno 2022 n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108;

VISTO il Piano Regolatore Portuale del porto di Venezia per l'area di Porto Marghera del 1965;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 9 maggio 2022, n. 1832 relativo alla nomina a Commissario per il recupero ambientale e produttivo dell'area di Montesyndial, che assegna al Commissario risorse al fine di espletare attività di programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di un terminal container nell'area Montesyndial a Porto Marghera;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*.

CONSIDERATO CHE

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- le Amministrazioni firmatarie del presente Accordo hanno l'esigenza di conferire i sedimenti derivanti dalle attività di dragaggio ricollegate ai compiti istituzionali per legge assegnati alle medesime, fermo restando che la quantità definitiva, ai fini del dimensionamento del sito di conferimento, sarà fissata solo in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed economica;

Tanto premesso, visto e considerato, parte integrante e sostanziale del presente Accordo,

TRA

- IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DI APPRODI TEMPORANEI E DI INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA E ULTERIORI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA DI VENEZIA (di seguito **Commissario Crociere Venezia**);
- IL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER IL VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA (di seguito **P.I.OO.PP.**);
- L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE (di seguito **AdSPMAS**);
- IL COMMISSARIO STRAORDINARIO MONTESYNDIAL (di seguito **Commissario Montesyndial**);
- Congiuntamente: **“Le parti”**;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità dell’Accordo

Il presente “Accordo” è finalizzato a definire compiutamente e regolare le attività in capo al Commissario Crociere Venezia e al P.I.OO.PP. – quali soggetti individuati dall’art. 2, c. 4-*ter*, del d.l. n. 103/2021, nel rispetto delle proprie competenze - nonché in capo all’AdSPMAS, ciascuno nell’ambito e nei limiti delle proprie attribuzioni, per la realizzazione e successiva gestione di un nuovo sito di conferimento di sedimenti non utilizzabili nell’ambito del recupero morfologico della Laguna di Venezia, con la partecipazione del Commissario Montesyndial.

I soggetti sottoscrittori partecipano all’Accordo a titolo di Amministrazioni conferenti i sedimenti, nonché di Amministrazioni competenti per legge nella valutazione degli interessi pubblici connessi alla realizzazione dell’opera.

Potranno conferire i sedimenti anche altre Amministrazioni pubbliche, società pubbliche e privati tenuti a garantire la navigabilità e le condizioni di sicurezza della navigazione nell’ambito della conterminazione lagunare. Le condizioni tariffarie per i conferimenti saranno unificate e discenderanno dalla procedura di evidenza pubblica da indire per l’individuazione del soggetto gestore del sito di conferimento.

I soggetti sottoscrittori che hanno concorso alla realizzazione del sito di cui al successivo articolo 2 con risorse finanziarie proprie sono esonerati dal pagamento della tariffa per il conferimento dei sedimenti rivenienti dalle attività di escavo fino a concorrenza delle somme impiegate.

Art. 2 – Oggetto

Oggetto del presente Accordo è l’attuazione di un programma consistente nella localizzazione, progettazione e realizzazione di un unico sito di conferimento per sedimenti non utilizzabili nell’ambito del recupero morfologico della Laguna di Venezia, nonché la sua successiva gestione, da attuarsi ove necessario anche per stralci funzionali, dotato della capacità totale di stoccaggio rinveniente dalle attività progettuali, mediante espletamento delle attività di seguito indicate, tenuto conto che il P.I.OO.PP. ha già predisposto gli atti tecnici di indirizzo alla progettazione per l’individuazione del sito di conferimento, allegati al presente Accordo per farne parte

integrante.

In particolare le attività previste in attuazione del presente accordo sono:

1. Predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa e successivo affidamento ed esecuzione del servizio per la redazione, per l'intero sito, del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), integrato con lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), con indagini e rilievi ed elaborati necessari all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni previste, nonché - nei limiti delle risorse immediatamente disponibili per l'esecuzione dell'intervento - dei servizi tecnici necessari allo svolgimento delle successive fasi dell'intero sito ovvero del primo stralcio funzionale;
2. espletamento delle procedure autorizzative, anche ambientali, fatti salvi i poteri commissariali a norma delle vigenti disposizioni;
3. affidamento dei lavori di realizzazione dell'intero sito ovvero del primo stralcio funzionale;
4. affidamento degli servizi necessari all'esecuzione dell'intervento (collegio tecnico consultivo, collaudi, etc.);
5. affidamento della gestione del sito di conferimento o dello stralcio funzionale realizzato e sistemazione ambientale dello stesso secondo il progetto approvato.

Art. 3 – Attività

Il Commissario Crociere Venezia, al fine dell'attuazione dell'oggetto del presente accordo di cui all'art. 2, assume le funzioni di Stazione appaltante e si impegna, anche avvalendosi del supporto tecnico del P.I.OO.PP. e della medesima AdSPMAS, a espletare tutte le attività da ciò derivanti per la localizzazione e realizzazione del sito, con i poteri previsti dall'art. 4, commi da 1 a 4, del d.l. n. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 55/2019, compreso ogni adempimento nei confronti dell'ANAC, nei tempi previsti dal d.l. n. 545/2021.

Il PFTE dovrà tenere conto delle risorse economico-finanziarie a disposizione della stazione appaltante e della tempistica dei previsti conferimenti e potrà prevedere anche una realizzazione dell'opera per stralci funzionali. Il PFTE sarà previamente condiviso dal Commissario Crociere con le Amministrazioni partecipanti al presente Accordo. Il P.I.OO.PP. acquisisce, congiuntamente al Commissario Crociere Venezia e alle altre Amministrazioni partecipanti al presente Accordo, tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati mediante conferenza di servizi da indire ai sensi dell'art. 14-*bis* della l. n. 241/1990, previo espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui al titolo III, parte II del d.lgs. 152/2006, fatti salvi i poteri derogatori attribuiti al Commissario Crociere Venezia in virtù delle vigenti norme.

Il P.I.OO.PP., per tutta la durata della realizzazione e gestione del sito, sino al completamento della sistemazione ambientale, garantisce, ai sensi dell'art. 34 del Codice della navigazione, la disponibilità a titolo gratuito al Commissario Crociere Venezia e all'AdSPMAS dell'area demaniale individuata come sito di conferimento per la messa a dimora dei sedimenti provenienti dall'escavo dei canali di grande navigazione, dei canali lagunari, dei rii interni e dagli interventi di manutenzione necessari all'attivazione funzionale delle barriere del Sistema MOSE alle bocche di

porto lagunari.

L'AdSPMAS, nella qualità di Stazione appaltante per la gestione del sito, individuerà, mediante apposita procedura ad evidenza pubblica, il soggetto o i soggetti cui affidare la gestione e la sistemazione ambientale del sito di conferimento, o del primo stralcio funzionale, come sopra individuato. Al termine delle attività di sistemazione ambientale, nonché dell'esecuzione dei necessari collaudi a cura dell'AdSPMAS, l'area demaniale dovrà essere, previa verifica tecnica a cura del P.I.OO.PP., oggetto di riconsegna al P.I.OO.PP. con avvenuto aggiornamento catastale a cura della stessa AdSPMAS.

Ciascuno dei soggetti sottoscrittori svolge, nel presente accordo, un ruolo di valutazione degli interessi pubblici di cui è portatore connessi alla realizzazione dell'opera e svolge gli adempimenti di competenza previsti dalla legge nei procedimenti autorizzativi senza che la sottoscrizione del presente Accordo costituisca impegno alla conclusione positiva dell'iter di autorizzazione.

Art. 4 – Monitoraggio delle attività

Per il monitoraggio dell'attuazione del presente Accordo è costituito il Gruppo di lavoro tecnico di cui al successivo articolo 7, che espletterà le relative funzioni sino alla data di approvazione del collaudo dell'intervento di realizzazione del sito di conferimento ad esclusione della fase di gestione dello stesso.

Art. 5 – Obblighi comuni

I sottoscrittori dell'Accordo si impegnano:

- a) a rispettare i termini concordati nel presente atto;
- b) ad utilizzare strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e dei connessi procedimenti, come previsti per legge;
- c) a rimuovere ogni ostacolo procedurale che emerga in fase di realizzazione dell'intervento compatibilmente con i vincoli imposti dalle normative vigenti;
- d) a concordare il criterio per l'individuazione degli operatori economici a cui sarà affidata la realizzazione e la gestione del sito, improntato alla ricerca del miglior bilanciamento del rapporto benefici/costi;
- e) a condividere la documentazione tecnico-scientifica utile alla realizzazione degli interventi, con la possibilità di coinvolgere Istituti scientifici di ricerca e Università che possano contribuire all'approfondimento degli aspetti tecnico-scientifici e ambientali relativi sia al sito che ai sedimenti e alla loro messa a dimora.

Art. 6 – Copertura finanziaria

Le risorse finanziarie necessarie per il Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), integrato con lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), con indagini e rilievi ed elaborati necessari all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni previste per l'intero sito nonché per la realizzazione dell'intervento ovvero del primo stralcio funzionale sono impiegate dal Commissario Crociere Venezia, ed eventualmente da altri enti sottoscrittori del presente Accordo in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 3 e 4.

Art. 7 – Gruppo di lavoro tecnico

Per un'efficace realizzazione delle attività e degli obiettivi del presente Accordo e per la definizione e la programmazione degli interventi in materia, è istituito un Gruppo di lavoro tecnico tra le Amministrazioni firmatarie del presente accordo, dove il Commissario Crociere Venezia, il Commissario straordinario Montesyndial, il P.I.OO.PP., l'AdSPMAS, parteciperanno con un membro ciascuno. Il Gruppo di lavoro tecnico dovrà relazionare sull'andamento delle attività, trimestralmente e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario e/o venga richiesto dai Soggetti sottoscrittori del presente Accordo.

Il Gruppo di lavoro tecnico avrà il compito di individuare e promuovere, con cadenza mensile, le fasi e le modalità di attuazione del presente Accordo, nonché di monitorarne i risultati.

- Il Commissario Crociere Venezia individua quale membro del Gruppo di lavoro tecnico il sub-commissario prof. ing. Fabio Russo;
- Il Commissario straordinario Montesyndial individua quale membro del Gruppo di lavoro tecnico il sub-commissario prof. ing. Giuseppe Cantisani;
- Il P.I.OO.PP. individua quale membro del Gruppo di lavoro tecnico il Dirigente ing. Valerio Volpe;
- L'AdSPMAS individua quale membro del Gruppo di lavoro tecnico il Dirigente ing. Giovanni Terranova.

La partecipazione al Gruppo di lavoro tecnico non comporta oneri né alcun tipo di spese, ivi compresi compensi o gettoni di presenza.

Art. 8 – Durata e modifica dell'Accordo

Il presente Accordo, con decorrenza dalla firma, ha durata fino alla riconsegna al P.I.OO.PP. dell'area demaniale, previa verifica tecnica a cura del P.I.OO.PP., con avvenuto aggiornamento catastale e del completamento della sistemazione ambientale del nuovo sito di conferimento, salvo le eventuali modifiche e/o integrazioni da concordare tra le parti e da formalizzare mediante la stipulazione di appositi atti modificativi e/o integrativi del presente Accordo.

Art. 9 – Adesioni successive

Oltre alle Amministrazioni sottoscrittrici, potranno aderire all'Accordo altre Pubbliche Amministrazioni la cui partecipazione sia utile alla realizzazione dell'intervento.

L'adesione successiva comporta le medesime obbligazioni e determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originaria.

Art. 10 – Trattamento dei dati e riservatezza

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni relativi all'espletamento delle attività riconducibili al presente Accordo, sia su supporto cartaceo che informatico, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Codice della Privacy (d.lgs. n. 196/2003, aggiornato dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento al regolamento n. 2016/679/UE – GDPR).

Le Parti si impegnano a concordare reciprocamente e preventivamente il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che abbiano a scambiarsi, mantenendo tali informazioni confidenziali e limitandone anche la conoscenza e

diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro funzione, debbano averne cognizione.

Art. 11 – Disposizioni finali

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del codice civile.

L'Accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del d.P.R. n. 131/1986, a cura e a spese della parte richiedente.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, c. 2 bis, della l. n. 241/1990.

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo di legittimità.

Elenco elaborati:

1. Relazione illustrativa;
2. Documentazione fotografica;
3. Stima di massima;
4. Relazione archeologica preliminare;
5. Elaborati grafici.

Data, da firma digitale

Per il Commissario Crociere Venezia, il Commissario Montesyndial e
l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
Il Presidente Fulvio Lino Di Blasio

Per il Provveditorato Interregionale per il Veneto, Trentino Alto-Adige e Friuli
Venezia-Giulia
Il Provveditore Tommaso Colabufo